



Provincia di Rimini

ORDINANZA UFFICIO VIABILITA' - AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, NULLA OSTA, ORDINANTE, DEROGHE

REGISTRO GENERALE n. 100 del 15/10/2025

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale della stagione 2025-2026 lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali. Istituzione dell'obbligo di circolazione di tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, con pneumatici invernali, ovvero di avere mezzi antisdrucchiolevoli a bordo idonei alla marcia su neve o ghiaccio dal 15.11.2025 al 15.04.2026.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possano avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO che detti fenomeni possano, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

CONSIDERATO che in tali circostanze occorra evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

VISTE le circolari esplicative del Ministero dell'Interno, in particolare la n° 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29.12.2010, che individuano le categorie degli pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio in quelli *"che sono contraddistinti con le sigle del tipo M+S, MS, M-S, M&S, riportate nel fianco del pneumatico"*;

VISTO l'art.6, comma 4, lett. e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve Prot. RU\1580 - 16.01.2013;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione e attuazione del Codice della Strada;

SENTITO il parere della P.O. del Servizio Infrastrutture Viarie;

CON I POTERI conferitigli dal Decreto del Presidente della Provincia n° 24 del 11.03.2016;

ORDINA

- che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo **dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026**, transitanti sui tratti extraurbani delle strade provinciali di cui all'elenco allegato di competenza di questo Ente, debbano essere muniti degli pneumatici invernali, ovvero debbano avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;
- che, in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli di cui sopra siano obbligati a circolare con i dispositivi antisdrucchiolevoli sopra menzionati montati, qualora sul veicolo



Provincia di Rimini

- non siano già montati gli pneumatici invernali;
- che nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possano circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;
 - che gli pneumatici invernali che possano essere impiegati siano quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione contraddistinto con la sigla del tipo M+S, MS, M-S, M&S riportato nel fianco dello pneumatico;
 - che i mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali siano quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1 (veicoli per trasporto persone fino a max 8 posti a sedere oltre al conducente), N1 (veicoli per trasporto merci con massa non superiore a 3,5 t.), O1 (rimorchi con massa non superiore a 0,75 t.) e O2 (rimorchi con massa superiore a 0,75 t. ma inferiore a 3,5 t.). Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1;
 - che i dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo debbano essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui debbano essere installati e, in caso di impiego, debbano essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo;
 - che i medesimi debbano essere montati almeno sulle ruote degli assi motori;
 - che nel caso di impiego degli pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale;
 - che nel caso di impiego degli pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione debba riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile;
 - che il presente provvedimento sia reso noto mediante l'installazione, da parte del personale dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini, della segnaletica regolamentare.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

La presente costituisce parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Codice della Strada all'emissione di analoghi provvedimenti di competenza comunale sui tratti delle strade provinciali che corrono all'interno dei centri abitati, nonché all'installazione della regolamentare segnaletica.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della regione Emilia-



Provincia di Rimini

Romagna, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

Rimini, lì 15/10/2025

Il Dirigente
SANGUANINI FAUSTO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Provincia di Rimini Prot.0019596-21/10/2025-p_rn-PG-7101-001100170001-P 6886-0020